Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 42

(Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie)

- 1. È istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
- 2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 2), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.

(1)

3. Il territorio del Parco di cui al comma 1 è perimetrato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dal PCS.

(2)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 2 Comma 3 sostituito da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021